


La comunicazione dei finanziamenti soci in scadenza a fine ottobre

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 22 Ottobre 2016

a fine ottobre, oltre alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, vanno comunicati anche i finanziamenti erogati dai soci alle società partecipate; si tratta di un adempimento complesso e di difficile gestione, in questo articolo proviamo ad illustrare (anche con esempi pratici) le corrette modalità

E' in scadenza al **31 ottobre 2016**, unitamente alla comunicazione dei beni concessi in godimento, la comunicazione relativa ai finanziamenti effettuati nel periodo 2015 da parte dei soci/ Familiari come disposto dal Decreto legge n.138-2011 (**la scadenza della comunicazione è prevista entro 30 giorni dall'invio del modello Unico di riferimento che per il corrente anno scade di domenica con la conseguente proroga al giorno successivo**).



Come chiarito dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni è volta a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell'accertamento sintetico.

Nota: l'adempimento non può essere assolto da parte dei soci/familiari che hanno effettuato il finanziamento/capitalizzazione ma solo dall'impresa interessata.

I SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo di comunicazione ricade sull'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l'attività imprenditoriale ovvero: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d'impresa, anche non prevalente).

Per quanto riguarda gli Enti non Commerciali sono soggetti alla comunicazione i finanziamenti effettuati nell'ambito dell'attività d'impresa (**sono esclusi i finanziamenti per attività istituzionale**) indipendentemente dal regime contabile adottato dall'Ente in questione.

Nota: non sono esonerate dalla nuova comunicazione le associazioni che hanno optato per il regime della Legge n. 398/1991 mentre sono sempre esclusi dalla comunicazione i **professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti**.

La norma obbliga a comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa i **finanziamenti/ capitalizzazioni** ma non vanno comunicati i versamenti effettuati direttamente dal titolare della ditta individuale (**anche familiare o coniugale**) che ha finanziato la propria impresa (**con lo stesso provvedimento direttoriale è stato chiarito che non devono essere comunicati i finanziamenti della società concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore**).

Non formano oggetto di comunicazione le restituzioni fatte ai soci dall'impresa nel periodo d'imposta (in quanto rilevano solo i flussi in entrata nelle casse sociali) e anche i passaggi contabili (**finanziamenti che a seguito di rinuncia dei soci diventano apporti**) non sono soggetti a nessuna comunicazione.

Nota: l'adempimento non interessa i finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da **soci persone giuridiche** (finanziamenti infragruppo), dal **titolare dell'impresa individuale** (anche in forma familiare) e dai **familiari dei soci**.

Con il **provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 n. 94904/2013** l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci diventa obbligatorio se l'importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, è pari o superiore a euro 3.600 (**sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria come gli aumenti**

di capitale risultanti da un verbale dell'assemblea straordinaria registrato presso l'Agenzia delle Entrate).

[blox_button text="Abbiamo a disposizione un tool per la gestione dell'adempimento"
link="https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/comunicazione-beni-in-godimento-ai-soci-
tool-in-excel.html" target="_self" button_type="btn-default" icon="" size="btn-md" /]

Nota: non è dovuta la comunicazione qualora l'operazione sia certificata da un notaio (costituzione società, aumenti di capitale, copertura perdite) e tutte le volte che l'atto sia portato, anche volontariamente, per la registrazione.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, sull'apposito campo del modello va indicata la data dell'ultima operazione.

Continua a Leggere nel PDF...